



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Nicola Di Foggia, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione Europea (SPAGNA), quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più paesi appartenenti all'Unione Europea (Italia/SPAGNA) dal sig. **Nicola DI FOGGIA**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'attestazione del competente Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades di SPAGNA del 28/06/2019, con la quale si certifica che l'equivalenza dei titoli accademici italiani, ottenuta dall'interessato, al livello accademico spagnolo di Grado nel settore di conoscenza di Arti e lettere, nel campo specifico di Scienze Umanistiche, ai sensi dell' art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE, lo abilitano in SPAGNA ad esercitare la professione regolamentata di "professore di scuola secondaria obbligatoria e di maturità, nell'intervallo di età compreso tra i dodici e i diciotto anni in quella materia o materie del ramo della conoscenza delle Arti e delle lettere, nel campo specifico delle Scienze Umanistiche";

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso, o essere iscritti

nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunità Autonome”;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n.206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 740 del 1° luglio 2020, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 28.09.2021, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha trasmesso la Nota prot. n. 2450 del 25.05.2021, con la quale il Dirigente scolastico del Liceo Statale Mazzini di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007,

D E C R E T A

1. Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea in Filosofia, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II (ITALIA), in data 11/02/2005;

- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas en la Especialidad en Ciencias Sociales: Geografía e Historia y Filosofía (Master Universitario in Abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria obbligatoria, secondaria di secondo grado, formazione professionale e insegnamento delle lingue - specializzazione in scienze sociali: geografia e storia e filosofia), conseguito presso l'Universidad de Malaga (SPAGNA) in data 30/06/2017,

posseduto dal cittadino italiano prof. **Nicola DI FOGGIA**, nato a Caserta (ITALIA), il 23 ottobre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso:

A019 FILOSOFIA E STORIA.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.